

## IN QUESTO NUMERO

1. Operai Agricoli: sorveglianza sanitaria. Visite mediche.
2. Sospensione degli adempimenti e degli obblighi contributivi. Nuove indicazioni operative I.N.P.S. .
3. PSR 2014 – 2020: Disposizioni in merito alle operazioni 6.1.01 e 4.1.02, annualità 2016 e 2017, collegate all'emergenza COVID-19 .
4. Camera di Commercio di Bologna - Sicurezza Imprese - bando contributi.

\*\*\*\*\*

### 1) Operai Agricoli: sorveglianza sanitaria. Visite mediche.



La legge di conversione del D.L. n. 18/2020 (Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha introdotto nuove regole in materia di sorveglianza sanitaria e visite mediche obbligatorie per il personale dipendente da aziende agricole a tempo determinato e/o stagionale.

La norma si pone in relazione al disposto previgente di cui all'art. 41, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008.

Secondo la norma generale, la sorveglianza sanitaria comprende:

- A)** visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore sarà adibito e per valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- B)** visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- C)** visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, qualora suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta ed al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- D)** visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- E)** visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro quando previsto.

Le visite mediche di cui sopra non possono essere effettuate in alcuni casi, principalmente per le visite in fase pre - assuntiva e per accertare stati di gravidanza.

In precedenza la problematica di cui sopra, per i lavoratori agricoli stagionali, era regolata dal Decreto Ministeriale 27/03/2013, che, ad avviso di chi scrive, rimane valido per quanto non normato con il nuovo intervento legislativo.

Il comma 2 – sexies del novellato art. 78, prevede al riguardo che per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria si considera assolta, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali (senza costi per i lavoratori) mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale.

La **visita medica** di cui sopra ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimo rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

L'effettuazione e l'esito della predetta visita medica devono risultare da apposita certificazione; il datore di lavoro è tenuto ad acquisirne copia.

La norma conferma peraltro che gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione (sia di livello nazionale che territoriale) - in sostanza anche le casse extraleghe agricole provinciali - possono adottare iniziative, anche attraverso apposite convenzioni, finalizzate a allo sviluppo concreto degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità.

Le convenzioni potranno essere stipulate vuoi con le aziende sanitarie locali, per effettuare la visita medica preventiva pre - assuntiva ovvero con medici competenti, in caso di esposizione a rischi specifici.

In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e/o stagionali, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*

## 2) Sospensione degli adempimenti e degli obblighi contributivi.

### Nuove indicazioni operative I.N.P.S.

L'I.N.P.S., facendo seguito alle precedenti comunicazioni diramate sull'argomento (circolari Inps n. 37 del 12 marzo 2020 e n. 52 del 9 aprile 2020, messaggio n. 1373 del 25 marzo 2020) con ulteriori recenti messaggi ( n.1754 del 24 aprile 2020 e n. 1789 del 28 aprile 2020) ha fornito ulteriori indicazioni operative in relazione alla **sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, previsti dalla decretazione d'urgenza emanata a seguito dell'emergenza sanitaria, per i periodi dall'8 al 31 marzo 2020** (art. 62, comma 2 del D.L. n. 18/2020), **dal 2 marzo al 30 aprile 2020** (art. 8 del D.L. n. 9/2020 e art. 61, comma 2 del D.L. n. 18/2020) **e per i mesi di aprile e maggio 2020** (art. 18 del D.L. n. 23/2020).



Con le nuove istruzioni sono chiariti **importanti aspetti valevoli per le aziende del settore agricolo.**

In particolare con il messaggio n. 1754 l'Inps specifica che **le aziende agricole** che assumono operai e che hanno aderito alla sospensione dei versamenti contributivi CAU in scadenza dall'8 al 31 marzo 2020 (art. 62, comma 2, dl 18/2020) **per poter concretamente fruire del beneficio hanno l'onere di presentare una specifica domanda, per il tramite dei servizi on-line dell'INPS.**

Tutti datori di lavoro agricolo che non hanno pagato i CAU per il periodo indicato innanzi, quindi, dovranno adempiere come detto, con procedure informatiche ed utilizzando un format che peraltro ancora non è stato rilasciato dall'INPS e che sarebbe in via di emissione.

Relativamente al **personale agricolo impiegatizio** (quadri, impiegati e dirigenti) e per i **dipendenti operai a tempo indeterminato delle cooperative agricole di trasformazione** ex L. n. 240/1984, per il quale le aziende previdenzialmente si avvalgono del sistema mensilizzato (modello Uniemens), l'I.N.P.S. col secondo messaggio in commento (n. 1789) fornisce ulteriori informazioni ed indicazioni in merito ai flussi informatici Uniemens già inviati dalle aziende per il mese di febbraio 2020 (periodi tra l'8 e il 31 marzo 2020) privi della indicazione del codice di sospensione e il relativo importo; il messaggio precitato dispone e prevede in tale ipotesi la possibilità per le aziende di ritrasmettere all'Istituto entro il termine del 20 maggio 2020 la sola sezione aziendale, modificando anche i dati dichiarativi.

Analoghe modalità e stessa tempistica è prevista per le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi INPS previsti dall'art. 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020.

Le istruzioni inerenti la sospensione per il periodo aprile – maggio 2020 ( D.L. n. 23/2020) si applicano unicamente alle aziende che adottano il sistema Uniemens e non riguardano i datori di lavoro agricolo che abbiano alle proprie dipendenze unicamente operai, non essendo previsti nei periodi indicati dalla norma termini di pagamento.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*



### **3) PSR 2014 – 2020: Disposizioni in merito alle operazioni 6.1.01 e 4.1.02, annualità 2016 e 2017, collegate all'emergenza COVID-19.**

Con deliberazione del 27 aprile scorso la Regione ha disposto:

- Per il Bando **“Pacchetto giovani 2016”**: il termine ultimo di realizzazione dei Piani di Sviluppo Aziendale di durata triennale e degli eventuali Piani di Investimento collegati, fissato in sede di concessione del sostegno è **differito di 180 giorni, a condizione che il suddetto termine non risulti già scaduto alla data di approvazione della presente deliberazione**, comunque il differimento rimane subordinato all'approvazione, da parte della Commissione Europea.  
Si precisa che differimento non riguarda l'acquisizione delle sufficienti competenze professionali, per la quale dovrà essere rispettato il termine indicato in sede di concessione del sostegno.
- Per il Bando **“Pacchetto giovani 2017”**, la Regione ha provveduto all'inserimento del paragrafo **“26.6 - bis Proroghe**: ammettendo una **richiesta di proroga per l'ultimazione delle attività e degli**

**investimenti che non potrà avere durata superiore a 180 giorni.**

La richiesta va debitamente motivata e deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di conclusione del PSA e del PI tramite l'invio di una **posta elettronica certificata** al Servizio Territoriale competente.

Non è ammessa la presentazione della richieste di proroga nell'ipotesi in cui il PSA abbia durata pari a 36 mesi dalla concessione."

(A. Caprara)

\*\*\*\*\*



#### **4) Camera di Commercio di Bologna - Sicurezza Imprese - bando contributi.**

Informiamo tutti gli Associati che la **Camera di Commercio di Bologna** ha deliberato l'attivazione di una seconda edizione del **bando contributi** finalizzati a sostenere i costi per acquisizione e installazione di sistemi e servizi di sicurezza per le micro e piccole imprese, consorzi e reti di imprese esposte a fenomeni di criminalità.



Per il **SETTORE AGRICOLO**, il bando è riservato **ESCLUSIVAMENTE** alle spese per la protezione delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agriturismo, fattorie didattiche (ad esempio le telecamere poste davanti al punto vendita aziendale).

L'art. 2 del Regolamento del Bando prevede, infatti, che *"il regolamento esclude gli investimenti nei settori della produzione primaria in agricoltura (coltivazioni del fondo ed allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura"*.

**Non sono ammissibili quindi le spese per la produzione primaria (ad esempio telecamere per la protezione della stalla o dei capannoni agricoli).**

I contributi sono rivolti alle **Consorzi di imprese, Reti di impresa, Reti Temporanee di Imprese (RTI), Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) formate da micro, piccole imprese** (attive al momento della presentazione della domanda, con sede legale o unità locale nell'area metropolitana di Bologna e regolarmente denunciata all'Ufficio Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna in regola con il pagamento del diritto camerale annuale e con la posizione INPS e INAIL) per l'**acquisto** e



**l'installazione** di sistemi di video allarme antirapina, videosorveglianza, impianti antintrusione, casseforti, sistemi anticaccheggio, porte blindate, vetri antisfondamento, dispositivi di illuminazione notturna, dispositivi di pagamento elettronici, nonché acquisizione di sistemi in comodato d'uso connessi a servizi di sicurezza e contratti stipulati con istituti di vigilanza per la sorveglianza dei locali aziendali e relativi canoni del servizio riferiti al periodo di ammissibilità delle spese. I contributi sono rivolti agli interventi che le imprese sostengono dal 12 ottobre 2019 alla data di invio della domanda.

La dotazione finanziaria del presente bando è costituita dalle economie che risulteranno disponibili a seguito dell'approvazione, con determinazione dirigenziale, della graduatoria del primo bando 2020 della stessa misura di contributo. Tenuto conto delle richieste di contributo sul primo bando 2020, l'importo delle economie sarà comunque almeno pari a 195.000 €.

Il contributo spettante in assenza di riduzione proporzionale al **50% delle spese ammissibili** con un **limite massimo di 3.000 €.**

Il costo minimo da sostenere per l'accesso al contributo è di 1.000 € di imponibile.

**Le domande potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 4 maggio e fino alle ore 13.00 del 30 giugno 2020.**

Per reperire la modulistica necessaria per accedere al Bando, si può accedere al seguente link:

<https://www.bo.camcom.gov.it/promozione-interna/secondo-bando-contributi-sistemi-di-sicurezza-2020>

Riportiamo, inoltre, tutti i contatti per avere ulteriori informazioni relative al Bando:

**Sig.ra Paola Nardi** - Tel. 051.6093.442

**email:** contributisicurezza@bo.camcom.it

**Responsabile del procedimento:** Dott.ssa Barbara Benassai - Tel. 051.6093.290

**Responsabile del provvedimento:** Dirigente 4° settore - Dott. Giuseppe Iannaccone

Per qualsiasi informazione in merito, è possibile contattar i nostri uffici di zona.

(A. Flora)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: <a href="http://www.confagricoltura.org/bologna">www.confagricoltura.org/bologna</a>	